



Sent. n. 343/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

dott. Antonio Ciaramella	Presidente
dott. Francesco Maffei	Consigliere
dott. Angelo Maria Quaglini	Consigliere rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. 80241 relativamente ai conti giudiziali n. 48972, depositato il 21 aprile 2019, e n. 48974, depositato il 21 aprile 2019, entrambi riferibili ad agenti riscossori della ASL ROMA 3, il primo per il periodo 1.1.2019-15-1-2019 e il secondo per quello 16.1.2019-31.12.2019;

VISTI i conti giudiziali e tutti gli atti di causa;
UDITI, nell'udienza 16 aprile 2024, il relatore cons. Angelo Maria Quaglini, il Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. dott.ssa Emanuela Rotolo, l'Avv.to Paoletti per la sig.ra Abbati e l'Avv.to Capotorto per la sig.ra Sorze;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. I conti giudiziali all'odierno esame si riferiscono

alla gestione delle attività di riscossione della ASL ROMA 3. Più in dettaglio, il primo (conto n. 48972) è stato reso dall'agente contabile sig.ra Lorenza Abbati, in qualità di riscossore degli incassi CUP per la ASL ROMA 3 - Presidio Ramazzini - Consolata - Colle Massimo - Massimina, nel periodo 1.1.2019-15.1.2019. Il secondo (conto n. 48974) è stato reso dalla GPI S.p.a., in qualità di agente riscossore della medesima ASL ROMA 3 - Presidio Massimina, per la successiva frazione annuale 16.1.2019-31.12.2019.

2. A seguito dell'esame giudiziale, con relazione n. 243/2023, il Giudice designato rilevava, per entrambe le successive gestioni sottoposte a controllo, alcune criticità contabili di analogo contenuto, in ordine sia all'ordinata tenuta delle scritture contabili, sia alla correttezza delle operazioni di riversamento delle riscossioni effettuate. Più specificatamente, dall'analisi della documentazione inerente agli introiti riscossi è emersa una commistione tra le registrazioni delle varie modalità di effettuazione dei pagamenti (contanti, POS/bancomat, carta di credito, assegni) nonché l'erroneo utilizzo delle sopravvenienze attive. L'alterazione delle registrazioni contabili è stata messa in luce attraverso il confronto tra quanto desumibile dalle reversali di incasso e

quanto riscontrabile attraverso i provvisori di versamento. Questi ultimi sono documenti contabili generati dall'Istituto tesoriere al momento del versamento da parte della società porta valori degli importi riscossi dai presidi CUP; a differenza delle reversali di incasso, i provvisori di versamento registrano l'importo riscosso e la modalità di pagamento (POS e contanti) senza possibilità di operare "aggiustamenti" tra riscossioni e versamenti. In sintesi, secondo la ricostruzione del Giudice designato, mediante le reversali i reddenti ha cercato di porre rimedio agli ammanchi o a somme contabilizzate in eccesso nel corso dell'esercizio finanziario.

3. Quanto al conto giudiziale n. 48972 relativo all'agente Lorenza Abbati (periodo di gestione 1.1.2019-15.1.2019) il prospetto cumulativo degli importi incassati e riversati nei quattro presidi della ASL ROMA 3 ha fatto emergere, a seguito di istruttoria, le discrasie rappresentate in tabella:

PRE-SIDI	IMPORTI INCASSATI in CONTANTI				
	importo incassato indicato sul conto	importo verificato in istruttoria	versamento indicato sul conto	versamento verificato in istruttoria	delta reale
Ramaz-zini	€ 12.030,39	€ 12.030,39	€ 12.030,39	€ 12.578,83	€ 548,44
Conso-lata	€ 1.208,93	€ 1.208,93	€ 1.208,93	€ 1.292,94	€ 84,01
Colle Mas-simo	€ 560,91	€ 560,91	€ 560,91	€ 560,95	€ 0,04
Massi-mina	€ 450,50	€ 450,50	€ 450,50	€ 459,50	€ 9,00
TOTALE	€ 14.250,73	€ 14.250,73	€ 14.250,73	€ 14.892,22	

3.1. In dettaglio, per il Presidio Ramazzini le operazioni di verifica hanno evidenziato un riversamento superiore alle somme effettivamente incassate per euro 548,44; detto importo è stato poi regolarizzato con reversale n. 633 del 15.5.2019, relativa a pagamenti eseguiti con bancomat e carte di credito.

3.2. Quanto al Presidio Consolata, l'istruttoria evidenzia un riversamento di euro 84,00 superiore rispetto a quanto incamerato. Anche per gli incassi effettuati con POS il riversamento supera l'ammontare delle entrate di euro 112,35. Tali somme sono state poi pareggiate con il mandato di restituzione ord. n. 6583 del 29/09/2020.

3.3. Per il Presidio Colle Massimo, la relazione mette in luce un riversamento superiore agli incassi pari a euro 0,04 a cui si aggiunge la quota di euro 2,00 per i pagamenti con bancomat. Tali somme sono state riconciliate con il mandato di restituzione ord. n. 6583 del 29/09/2020.

3.4. Da ultimo, con riguardo al Presidio Massimina, l'istruttoria mette in evidenza un riversamento superiore agli incassi di euro 9,00; l'eccedenza è stata poi compensata da un versamento (rev. n. 702 del 17/05/2019) di pari entità, ma relativo agli importi incamerati con bancomat. Inoltre, l'importo di

euro 459,50, versato con rev. n. 1940 del 29/09/2020, deriva da sopravvenienze attive relative all'esercizio finanziario successivo.

4. In riferimento, poi, al conto giudiziale n. 48974 relativo all'agente G.P.I. S.p.a. (periodo di gestione 16.1.2019-31.12.2019) il prospetto degli importi incassati e riversati, in contanti e mediante POS, nel presidio Massimina della ASL ROMA 3 ha fatto emergere, a seguito di istruttoria, una discordanza finale tra incassi e versamenti in contanti e POS di euro 358,88 il mancato riversamento di euro 358,88. Secondo quanto riportato nella relazione del Giudice designato tale omesso riversamento sarebbe stato successivamente pareggiato da un ordinativo di riscossione di pari importo dell'esercizio successivo (n. 1292 del 18/06/2020).

4.1. Viene altresì rilevata la mancata coincidenza tra la somma degli importi delle reversali con quello di euro 13.837,09 rendicontato nel modello 21; al riguardo, il Giudice designato non condivide le esplikazioni fornite dall'amministrazione secondo la quale *"la società GPI ha rendicontato un importo di 1.825,61, rev. 1287 del 2020, dato dalla differenza contanti di 1.512,37 e la differenza pos di euro 313,24. Pertanto, all'importo di euro 12.324,72 pari*

al totale contanti del periodo va aggiunto l'importo reintegrato di 1.512,37 che dà un totale di 13.837,09 riportato nel modello 21". In realtà, secondo la relazione n. 243/2023, il reintegro di euro 1.825,61 sarebbe stato eseguito erroneamente, con rev. n. 1287 del 18/06/2020, essendo effettuato sulla base del calcolo sulle reversali prodotte; esso non coinciderebbe con l'importo rendicontato con i provvisori di entrata.

5. In ragione delle irregolarità riscontrate, con la richiamata relazione n. 243/2023, il Giudice designato chiedeva la dichiarazione di irregolarità delle gestioni contabili all'esame.

6. Con memoria depositata il 27 marzo 2024, compariva in giudizio l'agente contabile, dott.ssa Lorenza Abbati, rappresentata e difesa dall'avv. Natalia Paoletti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Barnaba Tortolini n. 34. In primo luogo, eccepisce di non aver svolto il ruolo di agente contabile, né di diritto né di fatto, per il periodo rendicontato nel conto 48972. A causa dei ritardi nell'avvio del contratto di servizio di gestione delle casse CUP da parte della GPI S.p.a., partito solo dal 16 gennaio 2019, la figura di agente contabile delle casse CUP era rimasta vacante. Solo con

delibera n. 300 del 24 aprile 2019, l'Amministrazione provvedeva ad individuare taluni dipendenti, conferendo loro, con effetto retroattivo, la qualifica di contabili per il periodo 1.1.2019-15.1.2019. Nel caso specifico della sig.ra Abbati, la stessa, sino al novembre 2018, era stata agente contabile della cassa del Presidio di via Vaiano. Quest'ultima, secondo quanto rappresentato nella memoria, sarebbe rimasta all'oscuro del provvedimento retroattivo di nomina. Nel periodo oggetto di rendicontazione nel conto all'esame, presso le casse CUP operava il personale della ditta NTA, cui era appaltato il servizio di front-office e back office, ivi inclusa la gestione delle operazioni di incasso. Il conto n. 48972 non sarebbe stato redatto dalla dott.ssa Abbati, ma sottoscritto da quest'ultima, una volta predisposto dal responsabile del procedimento. Chiede quindi l'estromissione dal presente giudizio, essendo estranea alla gestione di cui al conto giudiziale n. 48972.

7. Con atto depositato in data 27 marzo 2024, compariva in giudizio la sig.ra Annalisa Sorze, rappresentata e difesa dagli avv. Prof. Dario Capotorto e Corinna Fedeli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Prof. Dario Capotorto in Roma, Via

Emilia n. 88 (dariocapotorto@ordineavvocati-roma.org). La memoria specifica che la sig. Sorze è stata nominata da G.P.I. S.p.A. quale responsabile della commessa relativa al contratto di affidamento del servizio CUP della Regione Lazio ed è la firmataria del conto n. 48974. Specifica altresì che per la prima frazione del 2019 (1.1.2019-15-1-2019) la funzione di agente contabile è stata rivestita da altro soggetto, dipendente della ASL. In merito al periodo in cui la società ha effettivamente gestito gli incassi e i riversamenti, l'atto difensivo sottolinea come dalla stessa relazione del magistrato istruttore emerga una minima discordanza finale tra incassi e versamenti in contanti e POS di euro 358,88, in favore della ASL ROMA 3; pertanto non vi sono debiti a carico dell'agente contabile. Chiede quindi il discarico per la gestione contabile in discorso.

8. All'odierna udienza di discussione la Procura Regionale ha aderito alla richiesta di dichiarazione di irregolarità formulata nella relazione n. 242/2023. Per la sig.ra Abbati, la difesa ha ribadito quanto specificato nelle memorie scritte in merito all'estraneità della stessa dalla gestione di cui al conto all'esame. Per la sig.ra Sorze, l'avv. Capo-

torto ha esposto le criticità che hanno caratterizzato il sistema informatico di rilevazione dei pagamenti delle casse CUP della ASL, circostanza che ha generato ostacoli nella rilevazione contabile e nella rendicontazione delle somme, necessitando interventi correttivi manuali. Ha quindi insistito per la richiesta di discarico dell'agente.

9. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il presente giudizio muove, ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c., dalla relazione n. 243/2023 con la quale il Giudice designato ha rilevato irregolarità relative a due conti giudiziali inerenti alla gestione degli incassi CUP della ASL ROMA 3: il conto n. 48972, reso dall'agente contabile sig.ra Lorenza Abbati, per il periodo 1.1.2019-15.1.2019; il conto giudiziale n. 48974, reso dalla GPI S.p.a., per la successiva frazione annuale 16.1.2019-31.12.2019.

2. In via preliminare rispetto allo scrutinio nel merito delle censure rilevate nella relazione n. 243/2023, va esaminata l'eccezione della dott.ssa Abbati la quale sostiene di non aver rivestito la qualifica di agente contabile presso la cassa CUP nel periodo di cui al conto n. 48972; ciò in quanto in

tale lasso temporale le attività di incasso e riversamento sarebbero state svolte da personale della ditta NTA. Tale ricostruzione non trova riscontro nella documentazione depositata in atti, compresa quella allegata nella memoria difensiva della medesima Abbati. Dal corredo documentale emerge come, con delibera 739 del 22.10.2018 l'Amministrazione abbia provveduto ad individuare i dipendenti cui affidare, tra le altre, le funzioni di agenti contabili delle casse CUP fino al mese di novembre 2018 (in vista del subentro del nuovo affidatario del servizio); in tale atto la dott.ssa Abbati figura come agente contabile per la cassa del Presidio di via Vaiano. Con successiva delibera n. 300 del 24 aprile 2019 la medesima Amministrazione ha poi provveduto, in ragione dei ritardi nell'avvio del contratto di servizio, a nominare gli agenti contabili per il periodo 1.1.2019-15.1.2019; tra questi, la dott.ssa Abbati viene indicata per i presidi Rammazzini - Consolata - Colle Massimo - Massimina. In assenza di indicazione di senso contrario, al provvedimento amministrativo richiamato deve essere attribuita natura ricognitiva della situazione di fatto *medio tempore* realizzatasi nella gestione delle casse CUP. Ciò trova peraltro conferma negli adempimenti posti in essere dalla

stessa dott.ssa Abbati, la quale ha sottoscritto, in qualità di agente contabile, il conto giudiziale n. 48972. La circostanza che quest'ultima si sia solo limitata a sottoscrivere il prospetto predisposto dal Responsabile del procedimento, oltre a non essere comprovata da fatti circostanziati, non consentirebbe di superare il dato formale dell'assunzione di responsabilità nella resa del conto da parte del soggetto a ciò deputato di diritto. Va peraltro precisato che il presente giudizio non verte sulla legittimità delle operazioni gestionali, ma sulla mera regolarità della rendicontazione contabile, adempimento fatto proprio dalla Abbati al momento della sottoscrizione del conto. Deve quindi ritenersi procedibile il giudizio di conto nei confronti della dott.ssa Abbati, la quale ha assunto la qualifica di agente contabile in relazione alla gestione di cui al conto n. 48972 dall'1.1.2019 al 15.1.2019.

3. Procedendo all'esame nel merito, le irregolarità riscontrate e messe in luce nella richiamata relazione n. 243/2023 attengono all'erronea rappresentazione contabile, nel documento consuntivo, degli incassi e riversamenti effettuati dai due agenti contabili. In primo luogo, i prospetti predisposti per adempiere agli obblighi di rendicontazione riportano

flussi di incassi effettuati con mezzi di pagamento diversi (contanti, POS, carte di credito, etc.), con compensazioni tra gli importi di diversa fonte. Tale modalità contabile non risulta in linea con i principi di chiarezza e di rappresentazione corretta dei fenomeni gestionali, che devono guidare l'attività di rendicontazione. In presenza di differenti opzioni di pagamento per i fruitori dei servizi, le rilevazioni delle singole transazioni e la successiva rendicontazione consuntiva e complessiva devono essere idonee a ricostruire i flussi legati alle singole modalità di pagamento, consentendone così la riconciliabilità con la documentazione di riscontro. Eventuali commistioni tra incassi e riversamenti legati a modalità diverse di pagamento inficiano la possibilità di una ricostruzione complessiva della gestione rendicontata.

4. Merita accoglimento anche l'ulteriore censura formulata dal Giudice designato, concernente l'utilizzazione di sopravvenienze attive, derivanti da incassi di un anno successivo (2020), per il riversamento di somme introitate nell'anno precedente (2019), come rappresentato nella relazione di irregolarità con riferimento all'importo sopravvenuto di euro 459,5 generatosi nel 2020 (rev. n. 1940 del

29/09/2020), ma utilizzato per ripianare mancati ri-versamenti, di pari ammontare, del 2019 nel conto n. 48972. Tale approccio contabile si pone in diretta violazione del principio di annualità, in base al quale devono essere redatti i prospetti contabili, riportando i fatti gestionali di competenza dello specifico periodo annuale di riferimento. Ciò esclude la possibilità di effettuare compensazioni finanziarie tra flussi di pertinenza di due gestioni annuali differenti.

5. Le irregolarità di rappresentazione contabile sopra descritte, le quali peraltro non sono specificamente contestate da parte degli agenti ex art. 95 c.g.c., producono conseguenze nelle risultanze finali dei due conti, le quali, rappresentando i saldi di apertura delle gestioni delle annualità successive, sono suscettibili di inficiare anche la rendicontazione di queste ultime.

6. Come correttamente sostenuto nella memoria della sig.ra Sorze ed in linea con quanto esposto nella relazione n. 243/2023, dalle irregolarità contabili accertate non conseguono addebiti a carico degli agenti contabili responsabili delle due gestioni, attenendo le stesse alla sola rilevazione dei fatti gestionali ed alla loro esposizione aggregata nel

prospetto del conto.

7. Conclusivamente, alla luce delle suddette irregolarità, il Collegio ritiene che i conti economali aventi ad oggetto la gestione degli incassi CUP presso l'ASL Roma 3 nel corso dell'esercizio finanziario 2019, resi dagli agenti contabili Lorenza Abbati e dalla G.P.I. S.p.a., per i periodi, rispettivamente, 1.1.2019-15.1.2019 e 16.1.2019-31.12.2019, vadano dichiarati irregolari e, ferma restando la validità dei principi sopra esposti, che non si debba provvedere, in questa sede, alla condanna degli agenti contabili, ma ci si debba limitare ad una declaratoria di irregolarità (C. conti, Sez. giur. Lazio, sent. 731/2021; Sez. giur. Veneto, sent. n. 210/2018).

8. Le argomentazioni svolte devono costituire elementi di indirizzo e di orientamento per le rendicontazioni degli agenti contabili relative ai futuri esercizi finanziari.

9. La declaratoria di irregolarità, in assenza di condanna dell'agente contabile, esonera il Collegio dal provvedere alle spese di giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la

Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di conto iscritto al n. 80241 del registro di segreteria, dichiara l'irregolarità dei conti giudiziali n. 48972 e n. 48974, come in epigrafe specificati, senza alcun addebito a carico degli agenti contabili reddenti.

Dichiara la compensazione delle spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 16 aprile 2024.

L'Estensore
Angelo Maria Quaglini
F.to digitalmente

Il Presidente
Antonio Ciaramella
F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 12 luglio 2024

Il Dirigente

Luciana Troccoli

f.to digitalmente